

Regolamento

delle

donazioni in favore dell'ente

Sommario

Articolo 1 - Oggetto	2
Articolo 2 - Requisiti della donazione.....	2
Articolo 3 - Requisiti del donante.....	2
Articolo 4 - Pubblicità e periodo dilatorio.....	2
Articolo 5 - Accettazione della donazione.....	3
Articolo 6 - Avvisi pubblici	3
Articolo 7 - Entrata in vigore	3

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento stabilisce i requisiti di ammissibilità, le modalità di accettazione e le regole per garantire la pubblicità e la trasparenza degli atti di liberalità a favore dell'ente, con l'obiettivo di prevenire e contrastare fenomeni corruttivi.

Articolo 2 - Requisiti della donazione

1. La donazione può riguardare l'elargizione di denaro, beni mobili o immobili, beni immateriali, oppure la prestazione gratuita di servizi a favore dell'ente.
2. In conformità all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 36/2023 e del Codice Civile, l'ente è abilitato a ricevere donazioni da soggetti pubblici e privati, a condizione che l'atto di liberalità presenti i seguenti requisiti:
 - non sia finalizzato a determinare, nemmeno in modo indiretto, un vantaggio economico per il donante;
 - sia conforme all'interesse pubblico e al benessere collettivo;
 - comporti un reale arricchimento del patrimonio dell'ente.
3. Nel caso in cui la donazione riguardi somme di denaro, il donante è tenuto a fornire una dichiarazione, conforme al DPR 445/2000, che attesti la lecita provenienza dell'importo. Il trasferimento deve avvenire tramite bonifico bancario, assegno circolare o altro strumento che garantisca la tracciabilità della transazione.

Articolo 3 - Requisiti del donante

1. Affinchè l'atto di liberalità possa essere accettato dall'ente, oltre a sussistere i requisiti della donazione di cui all'articolo precedente, il donante deve disporre dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 94 del d.lgs. 36/2023.
2. Il donante rilascia una dichiarazione, a norma del DPR 445/2000, circa la non sussistenza della cause di esclusione elencate dall'art. 94 del d.lgs. 36/2023.

Articolo 4 - Pubblicità e periodo dilatorio

1. In caso di donazione di beni immobili, l'intenzione del privato di donare all'ente è resa nota mediante un avviso pubblicato sulla homepage del sito

istituzionale dell'ente per almeno 30 giorni, nonché nella pagine della sezione "Amministrazione trasparente".

2. La deliberazione di accettazione dell'atto di liberalità può essere assunta soltanto al termine del periodo di pubblicazione di tale avviso.
3. Secondo il principio della minimizzazione nel trattamento dei dati personali di cui all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, è vietato esporre in tale avviso, così come in ogni altra pubblicazione, i dati personali delle persone fisiche interessate e, in particolare, quelli del donante.

Articolo 5 - Accettazione della donazione

1. L'atto di donazione, previa verifica dei requisiti di cui sopra, è formalmente accettato dall'ente con deliberazione della giunta.
2. Nel caso l'atto di liberalità abbia ad oggetto beni immobili o diritti reali su beni immobili, l'accettazione è deliberata dal consiglio.

Articolo 6 - Avvisi pubblici

1. La giunta ha la facoltà di disporre la pubblicazione di avvisi pubblici al fine di invitare persone fisiche e persone giuridiche a sostenere l'attività dell'ente con atti di liberalità secondo la disciplina del presente.

Articolo 7 - Entrata in vigore

1. Il presente entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione d'approvazione.
2. Il regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, in "Amministrazione trasparente", "disposizioni generali", "atti generali", sino alla sua abrogazione e sostituzione.